

Spett. le

**REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI  
**Servizio Valutazione Ambientale**

Via Salaria Antica est n. 27  
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Ditta GLOBUS sas - "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO - RACCOLTA DIFFERENZIATA" - Zona Artigianale/Industriale in Contrada Cerreto del Comune di Miglianico (CH).  
**Richiesta Riattivazione Procedura di Verifica di Assoggettabilità e controdeduzioni alla nota del Comune di Miglianico del 25/09/2015**

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente nota, oltre a richiedere formalmente la riattivazione dell'iter istruttorio, la ditta proponente intende fornire gli approfondimenti nel seguito indicati.

Premesso che, il parere negativo espresso dal Comune di Miglianico è sempre rimesso, in sede di Conferenza di servizi, alla **valutazione discrezionale della Regione.**

Diversamente, evidenzia il Tar del Lazio (sentenza 22 dicembre 2009, n. 1345), "al Comune verrebbe attribuito un **potere di veto che non è previsto** né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, né dal richiamato articolo 12 del Dlgs 387/03".

Sempre in base alla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, la P.a. dissenziente è comunque obbligata ad esprimere la propria opposizione attraverso un "atto costruttivo"; il parere che non indichi il motivo del diniego, non può essere considerato ammissibile (articolo 14-quater, legge 241/1990).

Al fine di comprendere la vicenda della soc. GLOBUS sas e le connesse e consequenziali decisioni del Comune di Miglianico dal punto di vista urbanistico, occorre fornire una breve ricostruzione dell'iter amministrativo che ha portato l'Amministrazione ad "**adottare**" con la delibera n. 8 del 20.3.2010 l'art. 23 bis delle NTA e formulare la osservazione di cui alla nota del 28.9.2015.

In data 20.7.2006 la Globus s.a.s. presentava richiesta di un permesso di costruire per la realizzazione di un capannone da destinare alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ricadente nel territorio del Comune di Miglianico in zona artigianale/industriale (C.da Cerreto ) e quindi compatibile urbanisticamente con l'insediamento.

Nel corso dell'iter di approvazione, con delibera consiliare n. 34 del 31.10.2008 il Comune di Miglianico adottava, *con palese volontà ostruttiva dopo oltre due anni dalla presentazione della domanda da parte della GLOBUS*, una modifica alle NTA dello strumento urbanistico locale. In particolare, introduceva l'art. 23 bis delle citate NTA con la quale si **vietava su tutto il territorio comunale l'insediamento di industrie insalubri.**



Con delibera di Consiglio n. 8 del 26 marzo 2009, il Comune di Miglianico approvava definitivamente la modifica alle Norme Tecniche d'Attuazione in variante al PRG locale introducendo dell'art. 23-bis con il quale si precisava che nell'intero territorio comunale non erano ammessi interventi o insediamenti nel rispetto delle norme statali, comunitarie e regionali dirette a tutelare l'ambiente, la salute umana e la sicurezza del territorio.

Veniva, inoltre, specificato che *“non erano consentiti inoltre nuovi interventi, insediamenti e attività, nonché trasferimenti sul territorio comunale di attività che:*

*a) raccolgono, immagazzinano, conservano, recuperano, trattano, smaltiscono, lavorano o producono, in qualsiasi forma o modalità o ciclo, rifiuti speciali, pericolosi, tossici e nocivi, ovvero sostanze e materie pericolose, tossiche o nocive;*

*b) immettono in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi”*

Nelle more del ricorso della GLOBUS al TAR Pescara avverso il predetto art. 23 bis delle NTA, il Comune di Miglianico, **con delibera consiliare n. 8 del 20.3.2010, adottava** una ulteriore modifica dell'art. 23 bis delle N.T.A. finalizzata all'individuazione di un'area nel territorio comunale idonea alla localizzazione di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A. Nella detta delibera il Comune di Miglianico precisava la necessità della modifica del precedente art. 23 bis ( divieto generalizzato su tutto il territorio comunale di industrie insalubri) con la seguente motivazione:

***“Il predetto art. 23 delle NTA, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR Pescara 20.11.2009 n. 1029) non sembra più consono allo scopo, né soprattutto in linea con l'attuale interpretazione giurisprudenziale, in quanto inibisce in maniera assoluta, su tutto il territorio comunale, l'insediamento di industrie insalubri”.***

*“Occorre, pertanto, emendare (sostituire) detta prescrizione delle NTA sia per uniformare la vigente normativa urbanistica dell'Ente al nuovo orientamento succitato, che prevenire conseguentemente inutili e costosi contenziosi”.*

Con la predetta delibera n. 8 del 20.3.2010, il Comune di Miglianico, nel modificare appunto il previgente art. 23 bis delle NTA, adottava la nuova versione del detto art. 23 bis individuando nella **sub Area D2** (area ubicata in C.da Montupoli Foro) la possibilità di insediamento delle nuove industrie insalubri di prima classe categ. A.

Alla delibera 8 del 20.3.2010 di adozione della nuova versione dell'art. 23 bis delle NTA, **non faceva seguito la delibera di approvazione dell'art. 23 bis.**

\*\*\*

Nel mese di luglio 2015, la soc. GLOBUS sas ha riproposto la richiesta di realizzazione di un deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata in area ricadente nel territorio del Comune di Miglianico classificata come zona artigianale/industriale (C.da Cerreto ).

Con nota inviata alla Regione Abruzzo in data 25.9.2015, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Pianificazione, nell'ambito della verifica di assoggettabilità, ha evidenziato che il progetto della GLOBUS sas **non sarebbe conforme alla previsione di cui all'art. 23 bis delle NTA ADOTTATA con la delibera di CC n. 8 del 20.3.2010 che riserverebbe l'insediamento di industrie insalubri solamente in una determinata zona e cioè sub Area D2 ubicata in C.daMontupoli Foro.**



## CONSIDERAZIONI

1) L'osservazione espressa dal Comune di Miglianico con la nota del 28.9.2015, è errata in quanto in palese violazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del DPR 380 del 6.6.2001.

*Il comma 3 del citato art. 12 dispone quanto segue:*

*in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. **La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione**".*

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (in particolare Cons. di Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 2 del 2008), la disciplina sulle misure di salvaguardia di cui al predetto art. 12, comma 3. T.U. edilizia, norma eccezionale, ha una valenza mista – edilizia, poiché volta ad incidere sui tempi dell'attività edificatoria, ed urbanistica, poiché finalizzata alla salvaguardia degli assetti urbanistici *in itinere*.

La disposizione vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali mediante il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore.

Inoltre, favorisce una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche dell'esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie.

Una volta decorso il termine triennale e/o quinquennale dalla data di adozione del nuovo strumento urbanistico ovvero 5 anni per la ulteriore ipotesi senza che l'Amministrazione abbia approvato il nuovo assetto, le misure di salvaguardia non hanno più efficacia. Ciò comporta che l'Amministrazione, decorso i termini predetti, non potrà opporre che l'intervento richiesto dal privato sarebbe in contrasto con la previsione urbanistica adottata

Nel caso di specie, sono trascorsi entrambi i termini di cui al comma 3 dell'art. 12 del DPR 380/2001, giacché la delibera del Comune di Miglianico di adozione dell'opposto art. 23 bis delle NTA è del 20.3.2010.

È pacifico, pertanto, che il Comune di Miglianico erroneamente ha affermato che, in base al citato art. 23 bis delle NTA di cui alla delibera n. 8 del 20.3.2010, il progetto della GLOBUS sas, dal punto di vista urbanistico, non è realizzabile.

L'intervento risulta pertanto conforme allo strumento urbanistico vigente, non rilevando il contrasto con lo strumento urbanistico adottato ma non più approvato.

2) Occorre, infine, evidenziare che, allo stato attuale, dal punto di vista urbanistico il progetto della GLOBUS sas è inserito in una area la cui destinazione indicata dal Piano è quella per insediamenti a carattere produttivo, industriale, artigianale e commerciale. In particolare il sito è ricompreso nella sub-area "D2 – di completamento per artigianato e piccole industrie" (art. 49, cfr. Elab. 05-URB1 – Stralcio P.R.E. del Comune di Miglianico) sulla quale non è posta alcuna limitazione.

La sub-area D2 riguarda un'area territoriale destinata al consolidamento e al completamento dell'esistente zona industriale, destinata dal Piano agli insediamenti per attività artigianali e piccolo-industriali di interesse direttamente legato all'ambito territoriale comunale. I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione

edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Le destinazioni d'uso consentite sono, in particolare:

- Edifici destinati ad impianti per attività industriali, artigianali, commerciali.

È appena il caso di evidenziare che il lotto che interessa l'intervento della GLOBUS sas è posto a confine con un'impresa industriale classificata insalubre di 1° classe, servita dalle infrastrutture necessarie per l'insediamento, ed è lontana da fabbricati di civile abitazione.

È, pertanto, evidente che dal punto di vista urbanistico comunale, il progetto della GLOBUS sas non si pone in contrasto con le previsioni delle NTA del Comune di Miglianico.

Francavilla al Mare, 16 SET. 2016

Il legale rappresentante 